

STATUTO

LA TERZA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA RIDOLFI 4

Numero REA: PG - 276251

Codice fiscale: 03262780541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B al n.19268 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Foligno (PG) la Società Cooperativa denominata "La TERZASSISTENZA Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della lett. a) della legge 381/91, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) d) l) e p),

	del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017;	
	b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel succes-	
	sivo art.4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione	
	sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli	
	art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-	
	sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di	
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati attraverso una	
	progettazione individuale mirata che porti a soddisfare non	
	solo le esigenze assistenziali, ma anche il mantenimento ed il	
	potenziamento di competenze e capacità atte al reinserimento	
	lavorativo di soggetti a vario titolo assistiti dalla Coopera-	
	tiva medesima. I servizi e le attività su indicate di cui alla	
	sezione A e B sono svolte in forma correlata, ovvero "coordi-	
	nate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario col-	
	legamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b).	
	L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta	
	separazione delle gestioni relative all'attività di tipo a) e	
	b) esercitate, ai fini della corretta applicazione delle age-	
	volazioni concesse dalla vigente normativa.	
	Inoltre, si ritiene indispensabile ampliare i settori di atti-	
	vità della cooperativa, per garantire a tutti i soci una vali-	
	da occupazione, anche a coloro che nel corso degli anni doves-	

	sero perdere i requisiti per mantenere l'occupazione nelle at-
	tività di tipo a).
	La Cooperativa, in qualità di cooperativa sociale, si configu-
	ra di diritto quale ente del terzo settore ai sensi dell'art.
	4 comma 1 del D.Lgs 117/2017.
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
	pubbliche.
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle
	comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperati-
	vi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo
	Settore su scala locale, nazionale e internazionale.
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai

	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
	nali.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
	occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni la-
	vorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
	dei ristorni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
	liane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica
	anche con terzi non soci.
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici,
	società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al
	conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale

	e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad asso-
	ciazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
	movimento cooperativo.
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi
	socio - sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'arti-
	colo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
	In particolare, la cooperativa, con riferimento ai requisiti
	ed agli interessi dei soci, intende gestire stabilmente o tem-
	poraneamente, per conto proprio e di terzi:
	A) Attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educa-
	tivi o culturali per gli anziani, gli stranieri e i portatori
	di handicap in specie:
	a) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-
	ne da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre struttu-
	re di accoglienza;
	b) Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubbli-
	ci e privati;
	c) Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-
	zione;
	d) Servizio di telesoccorso e tele-assistenza;
	e) Centri diurni ed altre strutture con carattere culturale e
	animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della

	vita, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura,
	il turismo sociale, finalizzate anche alla promozione dell'in-
	tegrazione generazionale e a diffondere una nuova cultura
	dell'età avanzata intesa come età positiva ricca di risorse e
	di possibilità;
	f) Inserimento dei propri operatori nelle attività promosse
	dagli enti pubblici e privati a favore di tutti quei soggetti
	che vivono in situazioni di emarginazione originate da disa-
	giate condizioni di salute, sociali, economiche e culturali;
	B) attività e servizi educativi, ludici, assistenziali
	per l'infanzia, in particolare:
	a) gestione di asili nido;
	b) servizi di baby parking;
	c) gestione di centri di assistenza e di sorveglianza dei mi-
	nori, aiuto compiti, attività didattiche complementari e di
	sostegno al di fuori dell'orario scolastico;
	C) attività di formazione, qualificazione e specializzazione
	professionale dei soci:
	D) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevo-
	le e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone
	in stato di bisogno;
	E) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle
	istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate an-
	che attraverso la produzione e diffusione di giornali, pubbli-

	cazioni scritte e audio-visive attinenti ai problemi socio-
	culturali della comunità; attività di promozione e indagine
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
	Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la coope-
	rativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi
	sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, fi-
	nanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il
	raggiungimento degli scopi sociali.
	Al solo fine del raggiungimento degli scopi indicati la coope-
	rativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo
	cooperativo.
	Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la socie-
	tà può altresì assumere interessenze e partecipazioni in so-
	cietà diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rila-
	sciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in parti-
	colare, le attività di natura finanziaria debbono essere svol-
	te in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in spe-

	cie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina	
	delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno	
	1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di	
	sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto	
	1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23	
	marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mo-	
	biliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela	
	della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n.	
	1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs.	
	1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e	
	finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in te-	
	ma di mediazione e consulenza nella concessione di finanzia-	
	menti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di inter-	
	mediazione finanziaria; nonchè nel rispetto della normativa in	
	tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Al-	
	bi professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	
	Potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, non-	
	chè adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
	(di tipo A) vale a dire persone fisiche che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
	della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo svi-	
	luppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e ca-	
	pacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo.	
	2) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	

	il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso
	dei seguenti requisiti:
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità professionale
	atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto, in fun-
	zione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
	3) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;
	4) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-
	fetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti
	requisiti:
	- offrano garanzie di onestà e moralità e accettino gli scopi
	e le finalità della cooperativa.
	I soci volontari non possono eccedere la metà del numero com-
	plessivo dei soci e sono iscritti in un'apposita sezione del
	libro soci.
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-
	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
	dicate.
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eser-
	citino in proprio imprese in concorrenza con quella della Coo-
	perativa. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la

	loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	
	prese o attività identiche o affini a quella della cooperati-	
	va, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in con-	
	trasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'or-	
	gano amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati eco-	
	nomici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni im-	
	prenditoriali.	
	Tuttavia, i soci cooperatori che forniscano alla società pre-	
	stazioni di lavoro autonomo non sono assoggettati a vincoli di	
	esclusiva e potranno continuare ad esercitare liberamente le	
	proprie attività di professionisti iscritti in Ordini o Albi.	
	<i>Art. 6 (Categoria speciale di soci)</i>	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	

	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
	re al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-
	nistrazione al momento dell'ammissione.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del
	suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo
	11 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione

	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indi-	
	rizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	

	b) la categoria di soci alla quale richiede di essere am-
	messo;
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti
	di legge;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione del-
	la clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo sta-
	tuto;
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di
	lavoro disponibile in Cooperativa.
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-

	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	e) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	

	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consi-	
	glio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accor-	
	data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-	
	ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1 a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	

	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo	
	PEC, alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	<i>Art. 9 (Perdita della qualità di socio)</i>	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia sta-	
	ta aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquida-	
	zione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insol-	
	venza.	
	<i>Art. 10 (Recesso del socio)</i>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del co-	
	dice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quan-	
	to previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per	

	la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-	
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Co-	
	operativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio me-	
	diate raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	

	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6	
	della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato;	
	d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-	
	strazione, non adempia entro 20 giorni, al versamento del va-	
	lore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	

	con la Cooperativa;
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.
	Art. 12 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

	quale risultino gli aventi diritto.	
	<i>Art. 13 (Rimborso delle azioni)</i>	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comun-	
	que ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale	
	e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il va-	
	lore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	<i>Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,</i>	
	<i>responsabilità dei soci cessati)</i>	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	

	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civi-	
	le.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	<i>Art. 15 (Soci sovventori)</i>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	<i>Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)</i>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azio-	
	ni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a € 100,00 (cento,00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale	
	sociale.	
	<i>Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)</i>	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-	
	so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Am-	
	ministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	<i>Art. 18 (Deliberazione di emissione)</i>	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale e-	

	sclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	<i>Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)</i>	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rap-	
	porto tra questi ed il capitale conferito dai soci coopera-	
	tori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) ad ogni socio sovventore spetta un voto, a prescindere	
	dall'ammontare dei conferimenti da ciascuno effettuati.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	

	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso 1 (u-	
	no) anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione del-	
	la notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	<i>Art. 20 (Elementi costitutivi)</i>	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di €. 25,00 (venticin-	
	que,00). Il valore complessivo delle azioni detenute da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di €. 100,00 (cento,00);	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civi-	
	le.	
	<i>Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)</i>	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Am-	
	ministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di	
	recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso del socio nella Società.	
	<i>Art. 22 (Bilancio d'esercizio)</i>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	

	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dal successivo articolo 23;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.01.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	

	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica	
	il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di de-	
	stinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di	
	ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del co-	
	dice civile.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di	
	cui alla lettera a) o b) del precedente articolo 4;	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	

	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea,	
	che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono es-	
	sere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da cia-	
	scun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione	
	o di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	<i>Art. 24 (Organi sociali)</i>	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	<i>Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)</i>	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministra-	
	zione;	

	e) procede all’eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto depu-	
	tato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità	
	previste dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	g) delibera sull’eventuale erogazione del rimborso ai sensi	
	dell’articolo 23 del presente statuto;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei rela-	
	tivi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell’Assemblea)	
	L’Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	

	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede
	sociale, purché in Italia.
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci trami-
	te PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o
	altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risul-
	tante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
	dell'Assemblea.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'articolo 22.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve
	essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci)
	giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio
	dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo
	dei voti spettanti a tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se
	nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi al-

	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	<i>Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)</i>	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-	
	timo comma del successivo articolo 28.	
	<i>Art. 28 (Voto ed intervento)</i>	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci coope-	
	ratori persone giuridiche potranno avere massimo 1 (uno) voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere valida-	
	mente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o vi-	

	deoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-	
	videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento,	
	con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà	
	presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbaliz-	
	zante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	

	Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	

	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti	
	dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il nume-	
	ro.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coope-	
	ratori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	• non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	

	esercitare uffici direttivi;	
	• aver maturato un’esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l’esercizio di:	
	o attività di Amministrazione o di controllo ovvero	
	compiti direttivi presso imprese;	
	o attività professionali o lavorative nel settore	
	della Cooperativa;	
	• non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro	
	o da un rapporto continuativo di consulenza o di presta-	
	zione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di	
	natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea	
	convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	<i>Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)</i>	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti decisio-	
	ni:	
	- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizio-	
	ni normative;	
	- la fusione per incorporazione di una società il cui ca-	

	pitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla
	Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del co-
	dice civile.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Perlomeno ogni 180 (centottanta) gli organi delegati devono
	referire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nomi-
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua preve-
	dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
	Cooperativa e dalle sue controllate.
	<i>Art. 32 (Convocazioni e delibere del</i>
	<i>Consiglio di Amministrazione)</i>
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-
	siglieri.
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-

	mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Con-	
	siglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente	
	per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizio-	
	ni:	
	1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazio-	
	ne degli argomenti esaminati, e di partecipare alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	

	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	<i>Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)</i>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualo-	
	ra quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	

42 di 49

	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in posses-	
	so dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-	

	che l’incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell’apposito registro.	
	La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire	
	anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizza-	
	zione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di ver-	
	balizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazio-	
	ne degli argomenti esaminati, e di partecipare alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	<i>Art. 37 (Revisione legale dei conti)</i>	

	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio	
	Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da	
	un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-	
	gale iscritti nell'apposito registro	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<i>Art. 38 (Scioglimento anticipato)</i>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	<i>Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)</i>	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci co-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	

	articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<i>Art. 40 (Regolamenti)</i>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	<i>Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)</i>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	

	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile,	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	Firmato:Bannella Alessandro	
	Luigi Napolitano (sigillo)	

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.

Foligno, li 29 aprile 2024
Firmato digitalmente: Luigi Napolitano Notaio